

Risposte AI in materia di trasferimenti aziendali

di **Mauro Muraca**

SCOPRI LA SOLUZIONE EDITORIALE DI FISCOPRATICO!

CASI d'USO AI di EUROCONFERENCEinPRATICA

02 dicembre alle 11.00 - partecipa al webinar gratuito >>



In questi giorni è in corso la sessione di **Master breve 24/25** dedicata al “**Trasferimento dell'azienda**”, nel contesto della quale sono esaminati i diversi aspetti di **natura contabile, fiscale e contrattuale delle diverse soluzioni**, previste dal legislatore, finalizzate al trasferimento di **compendi aziendali o rami di essi**. In particolare, sono affrontate le seguenti tematiche:

- gli **aspetti contrattuali** nell'operazione traslativa
- gli **aspetti civilistici e contabili** nell'operazione traslativa: il conferimento di azienda
- le **criticità fiscali nelle operazioni traslative** ed evolutive
- gli **aspetti procedurali** nell'operazione evolutiva

Numerosi sono stati i quesiti posti dai partecipanti durante la diretta, alcuni di questi hanno trovato soluzione, interrogando il **nostro sistema di Intelligenza artificiale**.

Prima di esporre le **risposte ai principali quesiti pervenuti**, mi preme ribadire che, affinché lo strumento di intelligenza artificiale operi al meglio, è di fondamentale importanza curare la **modalità con cui viene formulata la domanda**, la quale deve essere esposta in maniera tale da consentire ad AI di individuare l'argomento e di “lavorare” sulle schede autorali di pertinenza.

Più la domanda è articolata e ben dettagliata, maggiori **saranno le possibilità di ottenere una risposta altrettanto completa ed esaustiva**. Difficilmente potranno trovare risposta, infatti, domande **non formulate correttamente**, oppure troppo **stringate o generiche**.

Riportiamo di seguito le principali risposte dal sistema di intelligenza artificiale ai quesiti più interessanti formulati dai **partecipanti a questa giornata di master breve**.

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)

L'acquisto di immobile strumentale (magazzino per produzione) da parte del dipendente della società, il quale intende costituire una nuova srl: Se con la costituzione della nuova Srl, assumendo i colleghi di lavoro originariamente dipendenti della società che vende il magazzino e intende chiudere. In tal caso potrebbe essere contestato che si tratta non di semplice acquisto di magazzino, ma acquisto di ramo d'azienda?

Sì, potrebbe essere contestato che si tratta di un acquisto di ramo d'azienda. Secondo la giurisprudenza e la prassi dell'Agenzia delle Entrate, la cessione di un complesso di beni che, nel loro insieme, sono idonei a consentire l'esercizio di un'attività d'impresa può configurarsi come cessione di ramo d'azienda. Nel caso specifico, l'acquisto del magazzino strumentale, insieme all'assunzione dei dipendenti originari della società venditrice, potrebbe essere interpretato come trasferimento di un'unità economica funzionale all'esercizio dell'impresa, e non come semplice acquisto di un immobile. [1] [2] [3] [4]

Nel caso di conferimento di RAMO d'azienda da parte di un imprenditore individuale in una SRL di nuova costituzione con un altro socio che conferisce solo capitale: la partecipazione detenuta dall'imprenditore individuale è obbligatoriamente detenuta in regime di impresa o può rientrare anche nella sfera NON IMPRENDITORIALE, in quanto cambia il trattamento fiscale in caso di distribuzione utili.

Nel caso di conferimento di un ramo d'azienda da parte di un imprenditore individuale in una SRL di nuova costituzione, la partecipazione detenuta dall'imprenditore individuale può essere considerata nell'ambito dell'attività d'impresa solo se risulta indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto ai sensi dell' articolo 2217 del codice civile. Se non sussiste l'obbligo di tenuta del libro degli inventari, si può fare riferimento al registro degli acquisti. Se la partecipazione non è indicata come attività d'impresa, essa può rientrare nella sfera non imprenditoriale. Questo è rilevante perché il trattamento fiscale in caso di distribuzione degli utili differisce a seconda che la partecipazione sia detenuta in regime di impresa o meno. [1] [2] [3]

(Art. 172 C. 7 Tuir) In caso di fusione per incorporazione tra due società di capitali che partecipano al consolidato fiscale come si riportano le eccedenze di: perdite fiscali maturate in consolidato, ROL, interessi passivi, ACE?

In caso di fusione per incorporazione tra due società di capitali che partecipano al consolidato fiscale, il riporto delle eccedenze di perdite fiscali maturate in consolidato, ROL, interessi passivi e ACE è disciplinato dall'articolo 172, comma 7, del TUIR. Ecco come si riportano queste eccedenze: 1. ****Perdite Fiscali Maturate in Consolidato****: Le perdite fiscali sono riportabili solo se la società cui si riferiscono ha conseguito, nell'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, ricavi e proventi caratteristici, nonché spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, per un ammontare superiore al 40% della media degli ultimi due esercizi anteriori. Inoltre, devono essere rispettati il limite del patrimonio netto e il limite delle precedenti svalutazioni fiscali sulle partecipazioni. 2. ****ROL (Risultato Operativo Lordo)****: Non è specificamente menzionato nel contesto dell'articolo 172, comma 7, del TUIR, quindi si applicano le regole generali del consolidato fiscale. 3. ****Interessi Passivi****: Le eccedenze di interessi passivi non dedotti ai sensi dell' articolo 96 del TUIR sono riportabili con le stesse limitazioni previste per le perdite fiscali, fatta eccezione per il limite relativo alle precedenti svalutazioni di partecipazioni. 4. ****ACE (Aiuto alla Crescita Economica)****: Le eccedenze ACE sono soggette alle stesse limitazioni previste per le perdite fiscali e gli interessi passivi indeducibili. In caso di contemporanea presenza di perdite fiscali, interessi passivi indeducibili ed eccedenze ACE, la società incorporante può decidere, sulla base di propri calcoli di convenienza, a quale dei tre importi imputare l'eventuale eccedenza non utilizzabile. In sintesi, tutte queste eccedenze sono riportabili solo se vengono rispettati i parametri qualitativi e quantitativi previsti dall'articolo 172, comma 7, del TUIR, e la società può decidere come imputare eventuali eccedenze non utilizzabili. [1] [2]

Se la conferitaria è di nuova costituzione, l'effetto del conferimento è comunque alla data di iscrizione della costituzione nel registro imprese?

Sì, se la conferitaria è di nuova costituzione, l'effetto del conferimento è comunque alla data di iscrizione della costituzione nel registro imprese. [1] [2] [3]

chiedo come deve essere trattata fiscalmente il conferimento di beni immobili da parte dei persona fisica in una società srl neocostituita.

Il conferimento di beni immobili da parte di una persona fisica in una società S.r.l. neocostituita deve essere trattato fiscalmente come segue: 1. ****Relazione Giurata****: Il conferente deve presentare una relazione giurata di un revisore legale, come previsto per i conferimenti di beni in natura o crediti. 2. ****Valutazione del Bene****: Il valore del bene conferito deve essere determinato in base al valore normale, come sancito dall' [articolo 9 del Tuir](#). Questo valore sarà considerato il corrispettivo conseguito dal conferente. 3. ****Imponibilità della Plusvalenza****: La plusvalenza derivante dal conferimento dell'immobile è tassata ai sensi dell' [articolo 67 del Tuir](#), a meno che l'immobile non sia posseduto da più di 5 anni, nel qual caso la plusvalenza non è imponibile. 4. ****Quote di Partecipazione****: Le quote corrispondenti al conferimento devono essere liberate al momento della sottoscrizione. In sintesi, il conferimento di un immobile è un atto realizzativo e quindi imponibile, con la base imponibile calcolata sul valore normale del bene conferito. [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

ed ai fini dell'imposta di registro?

Ai fini dell'imposta di registro, il conferimento di beni immobili in una società S.r.l. neocostituita è soggetto a specifiche regole: 1. ****Principio dell'Alternatività IVA/Registro****: Se il conferimento è soggetto a IVA, l'imposta di registro si applica in misura fissa di € 200,00. Tuttavia, per i conferimenti di immobili, anche se soggetti a IVA, si applica l'imposta proporzionale di registro. 2. ****Aliquote Proporzionali****: Le aliquote proporzionali dell'imposta di registro per il conferimento di immobili sono quelle previste dal [D.P.R. 131/1986, articolo 4, lett. a\)](#), della Tariffa, Parte I, allegata. 3. ****Eccezione per gli Immobili****: Anche se il conferimento di beni singoli è generalmente soggetto a IVA e quindi all'imposta di registro in misura fissa, il conferimento di immobili è un'eccezione e sconta l'imposta proporzionale di registro. In sintesi, il conferimento di un immobile in una S.r.l. neocostituita comporta l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale, nonostante il principio dell'alternatività tra IVA e imposta di registro. [\[1\]](#) [\[2\]](#) [\[3\]](#)

Scissione scorporo: Quali sono esattamente le scritture contabili nella scissa e nella beneficiaria? E la beneficiaria posseduta al 100 da una srl esistente può essere oggetto successivamente di una fusione per incorporazione ?

Scritture contabili nella scissa e nella beneficiaria #### Nella società scissa: 1. ****Rimozione delle attività trasferite****: - ****Dare****: Conti delle attività trasferite (es. Immobilizzazioni, Rimanenze, Crediti, ecc.) - ****Avere****: Conti delle passività trasferite (es. Debiti, Fondi rischi, ecc.) 2. ****Iscrizione della partecipazione nella beneficiaria****: - ****Dare****: Partecipazioni nella beneficiaria - ****Avere****: Conti delle attività trasferite (es. Immobilizzazioni, Rimanenze, Crediti, ecc.) #### Nella società beneficiaria: 1. ****Iscrizione delle attività e passività ricevute****: - ****Dare****: Conti delle attività ricevute (es. Immobilizzazioni, Rimanenze, Crediti, ecc.) - ****Avere****: Conti delle passività ricevute (es. Debiti, Fondi rischi, ecc.) ### Fusione per incorporazione della beneficiaria SI, una società beneficiaria posseduta al 100% da una SRL esistente può essere oggetto successivamente di una fusione per incorporazione. In questo caso, la SRL esistente (incorporante) assorbe la beneficiaria (incorporata), con conseguente trasferimento del patrimonio della beneficiaria alla SRL esistente e l'estinzione della beneficiaria. ### Scritture contabili nella fusione per incorporazione #### Nella società incorporante (SRL esistente): 1. ****Iscrizione delle attività e passività della incorporata****: - ****Dare****: Conti delle attività ricevute (es. Immobilizzazioni, Rimanenze, Crediti, ecc.) - ****Avere****: Conti delle passività ricevute (es. Debiti, Fondi rischi, ecc.) 2. ****Eliminazione della partecipazione nella incorporata****: - ****Dare****: Conto Partecipazioni nella incorporata - ****Avere****: Conto Capitale sociale (della incorporata) #### Nella società incorporata (Beneficiaria): - Non sono necessarie scritture contabili, poiché la società si estingue. Queste operazioni devono [\[1\]](#) [\[2\]](#)

I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)**Si può derogare al divieto di concorrenza nell'atto di cessione d'azienda?**

Sì, è possibile derogare al divieto di concorrenza nell'atto di cessione d'azienda. Tuttavia, tale deroga deve essere espressamente prevista e concordata tra le parti coinvolte nel contratto di cessione. In assenza di una deroga specifica, l'[articolo 2557 del codice civile](#) italiano impone al cedente dell'azienda di astenersi, per un periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che possa sviare la clientela dell'azienda ceduta. [1] [2] [3]

I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)**Che certificato occorre richiedere per la limitazione della responsabilità dei debiti tributari in caso di cessione d'azienda?**

Per limitare la responsabilità dei debiti tributari in caso di cessione d'azienda, il cessionario deve richiedere agli uffici dell'Amministrazione finanziaria un certificato che attesti l'assenza di contestazioni in corso o di contestazioni già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Questo certificato, se rilasciato, ha un pieno effetto liberatorio per il cessionario. [1] [2]

è il DURF per caso?

No, non si tratta del DURF. Per limitare la responsabilità dei debiti tributari in caso di cessione d'azienda, il cessionario deve richiedere agli uffici dell'Amministrazione finanziaria un certificato che attesti l'assenza di contestazioni in corso o di contestazioni già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. [1] [2] [3]

I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)**Il certificato che libera o che descrive le pendenze tributarie del cedente ha un termine specifico? (Ad esempio certificato dei carichi pendenti) e come si chiede con una istanza semplice per PEC?**

Sì, il certificato che libera o descrive le pendenze tributarie del cedente ha un termine specifico. Secondo l'[articolo 14, D.Lgs. 472/1997](#), il cessionario può richiedere agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati ancora soddisfatti. Se il certificato rilasciato risulta negativo o se decorrono inutilmente 40 giorni dalla data della richiesta senza che il certificato venga rilasciato, si applica il principio del silenzio-assenso, liberando il cessionario dalla responsabilità.

Per richiedere il certificato, è possibile presentare un'istanza semplice tramite PEC. La richiesta deve essere inviata agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria competenti, allegando la documentazione necessaria per dimostrare la posizione debitoria del cedente.

[1] [2] [3] [4]

Responsabilità debiti tributari azienda – In caso di donazione d'azienda per il donatario valgono gli stessi principi previsti in tema di responsabilità per i debiti tributari dall'articolo 14 del D.Lgs 472/1997 per il cessionario?

Sì, in caso di donazione d'azienda, per il donatario valgono gli stessi principi previsti in tema di responsabilità per i debiti tributari dall' articolo 14 del D.Lgs 472/1997 per il cessionario. La disciplina della responsabilità fiscale del cessionario d'azienda si applica, in quanto compatibile, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, inclusa la donazione. Pertanto, il donatario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del donante ed entro i limiti del valore dell'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la donazione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. [1] [2] [3]

I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)**in caso di conferimento di azienda da parte di un imprenditore individuale in una SRL di nuova costituzione la riserva da conferimento ha natura di di riserva di capitale?**

Sì, la riserva da conferimento ha natura di riserva di capitale. Quando un imprenditore individuale conferisce la propria azienda in una SRL di nuova costituzione, il valore del conferimento viene iscritto nel patrimonio netto della società conferitaria come riserva di capitale. Questo tipo di riserva non è distribuibile ai soci e può essere utilizzata solo per specifiche finalità, come l'aumento del capitale sociale o la copertura di eventuali perdite. [1] [2] [3]

I risultati della nostra Intelligenza Artificiale (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)**scissione con scorporo - Una Spa scorpora l'asset immobiliare in una società neocostituita di cui detiene il 100%. Successivamente la scissa cede la partecipazione ad un terzo. Quali sono gli effetti fiscali?**

La scissione con scorporo, in cui una Spa trasferisce un asset immobiliare a una società neocostituita di cui detiene il 100% delle partecipazioni, e successivamente cede queste partecipazioni a un terzo, ha specifici effetti fiscali. 1. ****Valore Fiscale delle Partecipazioni****: La partecipazione nella società beneficiaria, che rappresenta i beni trasferiti, mantiene continuità con il valore delle attività e passività trasferite. Non vi sono differenze di valore tra i beni trasferiti e la partecipazione, e la scissa non riduce il proprio patrimonio netto per effetto della scissione. 2. ****Trattamento delle Plusvalenze****: La cessione delle partecipazioni da parte della scissa a un terzo comporta la realizzazione di plusvalenze o minusvalenze. Queste plusvalenze o minusvalenze sono calcolate sulla base del valore fiscale delle partecipazioni, che è in continuità con il valore dei beni trasferiti. 3. ****Continuità Contabile****: La beneficiaria iscrive i beni trasferiti a un valore contabile pari a quello al quale risultavano iscritti nel bilancio della scissa. La scissa iscrive la partecipazione a un valore pari al patrimonio netto contabile trasferito. 4. ****Aspetti Fiscali Specifici****: La normativa prevede che la scissione con scorporo non faccia emergere plusvalori latenti relativi ai beni attribuiti alla beneficiaria, mantenendo un regime di continuità contabile. Tuttavia, in caso di scissione negativa, dove il patrimonio netto trasferito è negativo a valori contabili ma positivo a fair value, la beneficiaria iscrive i beni a un valore maggiore rispetto a quello contabile della scissa. In sintesi, la cessione delle partecipazioni da parte della scissa a un terzo comporta la realizzazione di plusvalenze o minusvalenze, che sono calcolate in continuità con il valore fiscale dei beni trasferiti. [1] [2]